

Allegato "A" al n.18139/3608 di repertorio-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----Disposizioni generali-----

Articolo 1 - Denominazione -----

E' costituita un'Associazione denominata-----

-----"A. C. Associazione Carducciani".-----

Articolo 2 - Sede-----

L'Associazione ha sede in Milano, via Beroldo, 9.-----

Articolo 3 - Oggetto-----

L'associazione ha lo scopo di promuovere iniziative culturali e sociali a beneficio di tutti gli studenti ed ex studenti del Liceo Ginnasio Giosuè Carducci, di Milano nonchè dello stesso Istituto, proponendo occasioni di incontro e attività ricreative di natura culturale e sociale, per mantenere vivi i contatti fra tutti coloro che hanno frequentato, frequentano o insegnano al Liceo Carducci, al fine di anche di studiare, consolidare, salvaguardare e diffondere la storia dell'Istituto e il ruolo da esso svolto nella vita della città.-----

L'associazione si propone inoltre di fornire un supporto agli studenti nell'orientamento per la scelta dell'Università o di altri corsi di studio e comunque per lo sbocco nel mondo del lavoro.-----

L'associazione è apolitica e apartitica.-----

L'Associazione potrà dare la collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.-----

Articolo 4 - Patrimonio-----

Il patrimonio dell'associazione è costituito -----

- 1) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;-----
2. dai contributi, erogazioni e lasciti;-----
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.-----

Le entrate dell'associazione sono costituite:-----


- 1) dalle quote sociali;-----
- 2) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;-----
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.-----

Articolo 5 - Esercizi sociali-----

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro centoventi giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.-----

Articolo 6 - Associati-----

Sono associati le persone fisiche che siano state studenti del Liceo Ginnasio Giosuè Carducci di Milano, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che ver- seranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione



che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.-----  
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.-----

I soci sono distinti in tre categorie:-----

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione.-----

b) Soci Effettivi: sono coloro che richiedono al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Associazione e che, dopo la delibera favorevole del Consiglio Direttivo, versano annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo medesimo.-----

c) Soci Onorari: sono coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e che versano contributi di particolare rilievo a favore della stessa per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.-----

#### Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati-----

Gli associati avranno diritto di partecipare alle iniziative dell'associazione e di ottenere dalla stessa inviti ad ogni ulteriore manifestazione promossa dalla associazione stessa, potendo a tal fine frequentare i locali della associazione.---

La qualità di associato si perde:-----

a) per decesso o dimissioni;-----

b) per morosità nel pagamento della quota annuale;-----

c) per indegnità.-----

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.-----

La indegnità verrà sancita dall'assemblea degli associati.----

Il provvedimento di espulsione per indegnità deve essere comunicato per iscritto all'associato e deve essere motivato.-----

#### Articolo 8 - Organi dell'associazione-----

Gli Organi dell'Associazione sono:-----

a) l'Assemblea dei Soci;-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;-----

#### Articolo 9 - L'Assemblea-----

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno entro il 30 maggio e il 30 novembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'articolo 20 del codice civile.-----

L'assemblea deve essere convocata in Milano, anche fuori della sede sociale.-----

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei

Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutte le altre materie a lei demandate per legge o per statuto.-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Hanno altresì facoltà di partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche i docenti della scuola, gli studenti frequentanti ed i loro genitori.-----

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.-----

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.-----

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.-----

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.-----

Per la modifica dell'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

#### Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo-----

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque, eletti dall'assemblea degli associati per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio sono rieleggibili; ad essi non è dovuto alcun compenso.-----

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.-----

Nel caso in cui, per qualunque ragione, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto del minimo, il componente più anziano rimasto in carica dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per procedere ad una nuova elezione dell'intero Consiglio Direttivo.-----

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provvedu-



to l'assemblea degli associati.-----  
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.-----  
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----  
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.-----  
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----  
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.-----  
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.-----  
Articolo 11 - Collegio dei Revisori-----  
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea degli associati.-----  
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.-----  
Articolo 12 - Clausola compromissoria-----  
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.-----  
Articolo 13 - Scioglimento-----  
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi del-

l'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ai sensi di legge.-----

F.to: STEFANIA MORANDI-----

F.to: ALBERTO RUSSO-----

F.to: CARLO CAMPANINI-----

F.to: MAURO FELISARI-----

F.to: CARLO SASSI-----

F.to: FIORENZO FESTI-----

F.to: CESARE PIANAZZOLA-----

F.to: DIEGO DAVIDE RAFFAELE NOJA-----


F.to: GIOVANNI ANGELO SCIROCCO-----

F.to: MARCO ALBANESE-----

F.to: ANNA ALBINI NOTAIO-----

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 10-11-2005



*Anna Albini*